



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA N. 33 del 31/12/2018

OGGETTO :

**PROVVEDIMENTI URGENTI ENTI PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE E RACCOLTE DIFFERENZIATE DAL 1-01-2019 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO**

#### IL SINDACO

**RICHIAMATO** il proprio precedente provvedimento n. 24-2018, le cui premesse, contenuti e motivazioni si intendono qui richiamati e confermati, col quale si stabiliva quanto segue:

- di dare atto che la ditta Ecotecnica srl debba proseguire l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con DCC n. 11 del 27-03-2018, **fino a tutto il 31-12-2018**, stante la necessità di non interrompere in alcun modo il servizio e soprattutto di doverlo garantire in maniera unitaria ed omogenea;
- di fare salva ed impregiudicata l'aggiudicazione del servizio secondo quanto previsto al punto successivo del medesimo provvedimento sindacale, dando atto che la gara unica, conclusa in data 7-02-2018 ed aggiudicata in data 6-06-2018 si trovava nella fase di verifica dei requisiti propedeutici alla sottoscrizione del contratto d'appalto;
- di prevedere la clausola di cui all' art.24, comma 2, della Legge Regionale n.24 del 20/08/2012, così come sostituito dall'ar. 14 della Legge Regionale n. 20 del 4-08-2016, e cioè l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata del rapporto di servizio di cui alla presente, qualora l'A.R.O. 2/LE stipuli il contratto col gestore unico del servizio prima della del termine di cui alla presente o provveda, laddove possibile, ad espletare gara singola per la gestione del servizio;

**PRESO ATTO** che alla data odierna le procedure per la sottoscrizione del contratto non si sono ancora concluse, stante il fatto che si sono verificate circostanze che ne hanno rallentato l'iter, come le azioni giurisdizionali intraprese dalla ditta concorrente ATI Ciclat Trasporti Ambiente-Cogeir; l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Roma relativamente ad una ditta facente parte dell'ATI aggiudicataria del servizio, ai sensi della citata determinazione del RUP n. 2 in data 6-06-2018;

**DATO ATTO** tuttavia, che nonostante le circostanze sopra sommariamente accennate, lo scrivente ha reiterato la richiesta di addivenire alla conclusione dei procedimenti che consentano l'avvio del nuovo appalto, con ragionevole celerità pur facendo salve le cautele richieste in considerazione delle criticità di cui sopra si è accennato;

**VISTA** la nota del RUP in data 28-12-2018, con la quale si comunica che l'Ufficio si accinge alla sottoscrizione del contratto di appalto riservandosi di prevedere apposite clausole da inserire relative alla facoltà di annullare in sede di autotutela il provvedimento di aggiudicazione e conseguentemente di risolvere/recedere dal contratto medesimo, in caso di provvedimenti delle autorità competenti anche giurisdizionali, con esonero di ogni responsabilità risarcitoria;

#### CONSIDERATO:

- che nel frattempo i servizi di cui alla presente non possono essere in alcun modo sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica;
- che la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei, in caso

contrario i rifiuti rimarrebbero inevitabilmente per le strade, non potendo essere stoccati a lungo nelle private abitazioni e all'interno degli immobili adibiti ad attività produttive e commerciali;

- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la Delibera dell'ANAC n. 1200 del 23-11-2016, la quale si chiarisce che la giurisprudenza ha elaborato la figura della proroga "tecnica" come soluzione di carattere eccezionale in caso di effettiva necessità di assicurare un servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere a tale dilazione del termine di durata dell'affidamento non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. Il ricorso alla proroga tecnica trova altresì giustificazione teorica nel principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione, discendendo da un bilanciamento tra il suddetto principio ed il principio comunitario di libera concorrenza. L'orientamento dell'Autorità sul tema è espresso, tra gli altri, nel parere sulla normativa AG33/13 del 16.05.2013, ove la proroga tecnica è stata ricondotta alla necessità - riscontrata e adeguatamente ponderata nella circostanza concreta - di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO** che non sia da addebitare alla Pubblica Amministrazione il fatto che non si sia pervenuti all'avvio del servizio d'ambito da parte dell'ARO, stante la complessità dei procedimenti, le modifiche normative e gli intoppi anche di natura giurisdizionale, oltre che amministrativa e tecnica, meglio sopra specificati;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl, sulla base del contratto rep. 5681-2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

#### **DISPONE**

Di dare atto che la ditta Ecotecnica srl debba proseguire l'erogazione dei servizi di igiene urbana di cui al contratto rep. 5681-2006, ai successivi provvedimenti sindacali, nonché sulla base del PEF approvato con DCC n. 11 del 27-03-2018, fino alla stipula del contratto d'appalto della gara aggiudicata con Determinazione del RUP dell'ARO 2 Lecce n. 2 del 6-06-2018 e comunque fino al massimo al 31-03-2019, stante la necessità di non interrompere in alcun modo il servizio e soprattutto di doverlo garantire in maniera unitaria ed omogenea;

Di prevedere la clausola di cui all'art.24, comma 2, della Legge Regionale n.24 del 20/08/2012, così come sostituito dall'ar. 14 della Legge Regionale n. 20 del 4-08-2016, e cioè l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescissione anticipata del rapporto di servizio di cui alla presente, qualora l'A.R.O. 2/LE stipuli il contratto col gestore unico del servizio prima della del termine di cui alla presente.

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR di Lecce entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

*Dalla residenza municipale addì 31-12-2018*

Il Sindaco  
Ing. Marco Potì  
*F.to Potì*